

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI _____
E VENETO LAVORO**

Tra

COMUNE DI _____ (____), nella persona del
sig. _____ nato a _____
(____) il _____, nella sua qualità di
_____ ed elettivamente domiciliato presso
_____ (d'ora in avanti il "**Comune**")
e

VENETO LAVORO, con sede in Venezia Mestre, via Ca' Marcello 67/b – Codice Fiscale e P.IVA n. 03180130274 – in persona del Direttore generale dott. Tiziano Barone, giusta legittimazione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 09/08/2021 (d'ora in avanti "**Veneto Lavoro**" e insieme al Comune le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 31/1998, quale ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e opera in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 della Legge regionale n. 3/2009 (così come modificato dalla Legge regionale n. 36/2018);
- la Legge regionale n. 45/2017 ha individuato in Veneto Lavoro l'Ente regionale a cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, così come riformulate dalla disciplina statale di attuazione della Legge n.183/2014;
- la Legge regionale n. 38/2018, recante "*Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro"*", ha previsto la possibilità di attivare convenzioni con i Comuni per la gestione telematica di alcuni servizi innovativi in attuazione delle politiche occupazionali.

E ulteriormente

CONSIDERATO CHE

- laddove i Comuni non ritengano ancora fattibile l'attivazione di uno "Sportello Informalavoro" come previsto nella legge regionale citata, risulta comunque di loro interesse attivare/rinforzare una collaborazione con Veneto Lavoro attraverso il Centro per l'Impiego a cui afferiscono territorialmente;
- Veneto Lavoro ha interesse ad avere a disposizione degli spazi all'interno delle sedi comunali

da utilizzare come punto di contatto sia con l'utenza, in particolare con quella che presenta più difficoltà di mobilità, sia con le imprese e come spazio di coworking per i propri operatori.

E infine

VISTO

- il decreto direttoriale di Veneto lavoro n. 86 del 13 aprile 2021 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per attivare/rinforzare la collaborazione tra Veneto Lavoro e i Comuni relativamente ad attività svolte dai Centri per l'Impiego a cui afferiscono territorialmente i Comuni interessati;
- la delibera di Giunta Comunale n. _____ con la quale il Comune approva la collaborazione con Veneto Lavoro secondo le modalità e i contenuti precisati nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Impegni del Comune

1. Il Comune mette a disposizione a titolo gratuito degli operatori di Veneto Lavoro dei locali adeguati sia per lo svolgimento di attività rivolte ai lavoratori e alle imprese sia come spazio di eventuale coworking per gli operatori stessi, individuati presso _____ (i "Locali").

Art. 3 – Impegni di Veneto Lavoro

1. Veneto Lavoro, tramite il proprio Centro per l'Impiego, utilizzerà i Locali per svolgere attività a favore dei lavoratori e delle imprese secondo le modalità precisate negli articoli successivi. Inoltre, se risulterà necessario, gli stessi saranno utilizzati dagli operatori come spazi di coworking.

Art. 4 – Attività di collaborazione

1. Per favorire la comunicazione dei servizi svolti da Veneto Lavoro attraverso il Centro per l'Impiego indicato il Comune si impegna a darne adeguata informazione e comunicazione alla cittadinanza tramite il proprio sito istituzionale e mediante gli strumenti di comunicazione utilizzati (es. newsletter, bacheca informativa, ecc.).

Art. 5 – Programmazione dell'attività

1. Il Responsabile del Centro per l'Impiego e il Responsabile designato dal Comune si coordinano, anche periodicamente, per programmare e monitorare le attività previste dalla presente Convenzione, definendo le presenze degli operatori di Veneto Lavoro nel Centro per l'Impiego sulla base delle effettive esigenze manifestatesi e della difficoltà di svolgimento delle relative attività presso la sede del medesimo.

Art. 6 – Spese di funzionamento

1. Veneto Lavoro si rende disponibile a sostenere i costi della strumentazione informatica necessaria per le attività, rimanendo a carico del Comune la responsabilità per la connessione alla rete internet.
2. Nessun canone è dovuto da Veneto Lavoro al Comune per l'uso dei Locali.
3. Le utenze e le spese di per pulizie e sanificazioni dei Locali sono a carico del Comune.
4. Il Comune provvederà inoltre ad estendere o sottoscrivere, se non già presente, apposita polizza assicurativa per la copertura RCT nonché per la copertura di eventuali furti dei beni mobili di Veneto Lavoro collocati nei Locali.

Art. 7 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata biennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata tra le Parti mediante apposito accordo scritto.
2. Scaduti per qualsiasi ragione gli effetti del presente atto, gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato degli ambienti e degli impianti. Veneto Lavoro è comunque esentato dalla rimessione in pristino dei Locali.

Art. 8 – Privacy e riservatezza

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Reg. UE/2016/679 e si impegnano altresì alla riservatezza del contenuto della presente Convenzione.

Art. 9 – Controversie

1. Ogni controversia inerente validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 10 – Registrazione

1. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.
2. La presente Convenzione è comunque esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della Tabella-Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, in quanto sottoscritto tra un Ente locale e un Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 11 – Generali

1. Ogni eventuale modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata in forma scritta fra le Parti e dalle stesse sottoscritta.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver predisposto di comune accordo le clausole della presente Convenzione e di accettare ciascuna espressamente, apponendovi apposita doppia sottoscrizione in calce.

Venezia _____

Veneto Lavoro

Il Direttore

Comune di _____

Il Rappresentante Legale

Per espressa doppia sottoscrizione delle clausole contenute nella presente Convenzione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Veneto Lavoro

Il Direttore

Comune di _____

Il Rappresentante Legale
